



**COMUNE DI LUMEZZANE**  
**(PROVINCIA DI BRESCIA)**

**Ordinanza n. 39**

**OGGETTO:** EMERGENZA SANITARIA SARS-COV-2 DISCIPLINA SVOLGIMENTO DEI MERCATI

**IL SINDACO**

**Visto** l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

**Visto** l'art. 38 della Legge 833/1978 in riferimento al Sindaco quale autorità sanitaria locale;

**Visto** il D. Lgs. 1/2018 in materia di protezione civile;

**Visti** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 11 giugno 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 14 luglio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- 07 settembre 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- 13 ottobre 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

**Visto** il Decreto Legge 07 Ottobre 2020 n. 125 con il quale le misure urgenti connesse alla scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Sars-CoV-19, deliberata il 31/01/2020, sono state prorogate alla data del 31 gennaio 2021;

**Visto** il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 620 del 16 ottobre 2020 recante "ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL'ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33";

**Considerato** che l'allegato 1 all'Ordinanza sopra citata "NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV-2 - LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE", alla voce "COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)" prevede, "Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre), la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono assicurare:

- assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale (o della fiera o della sagra), la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale. In ogni caso dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro;
- individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

**Sentito** il Centro Operativo Comunale.

## **ORDINA**

### **Art. 1 Orari di svolgimento del Mercato del Mercoledì di Piatucco**

Il mercato che si tiene ogni mercoledì presso il Piazzale delle Piscine di Lumezzane osserva la seguente articolazione oraria:

- Tra le ore 07.00 e le ore 08.00 è concesso l'ingresso all'area mercatale esclusivamente agli ambulanti, al fine di posizionarsi nei posteggi assegnati e consentire la spunta prima dell'orario di inizio della vendita;
- Tra le ore 08.00 e le ore 13.00 è concesso l'accesso all'area mercatale agli avventori, con le modalità sotto specificate, al fine dell'esercizio delle attività di compravendita.

### **Art. 2 Orari di svolgimento del Mercato del Venerdì di Sant'Apollonio**

Il mercato che si tiene il venerdì in Piazza Paolo VI osserva la seguente articolazione oraria:

- Tra le ore 07.00 e le ore 08.00 è concesso l'ingresso all'area mercatale esclusivamente agli ambulanti, al fine di posizionarsi nei posteggi assegnati e consentire la spunta prima dell'orario di inizio della vendita;
- Tra le ore 08.00 e le ore 13.00 è concesso l'accesso all'area mercatale agli avventori, con le modalità sotto specificate, al fine dell'esercizio delle attività di compravendita.

### **Art. 3 Svolgimento del Mercato del Sabato di San Sebastiano:**

Il mercato che si tiene in via Martiri della Libertà, via Artigiani e Piazzale Bianchi, osserva la seguente articolazione oraria:

- Tra le ore 07.00 e le ore 08.00 è concesso l'ingresso all'area mercatale esclusivamente agli ambulanti, al fine di posizionarsi nei posteggi assegnati e consentire la spunta prima dell'orario di inizio della vendita;
- Tra le ore 08.00 e le ore 13.00 è concesso l'accesso all'area mercatale agli avventori, con le modalità sotto specificate, al fine dell'esercizio delle attività di compravendita.

### **Art. 4 Modalità di svolgimento dei Mercati**

Ogni singolo mercato deve svolgersi secondo le seguenti disposizioni:

- a) L'area mercatale è quella individuata nella specifica planimetria allegata alla presente ordinanza, la quale ne costituisce parte integrante;
- b) All'interno della stessa saranno poste le bancarelle, garantendo il distanziamento laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro;
- c) In capo agli ambulanti incombe l'osservanza delle seguenti misure:
  - Pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
  - È obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
  - Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
  - Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
  - Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
  - Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
  - In caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

### **Art. 5 Disposizioni finali e sanzionatorie**

- a) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data di pubblicazione della stessa e sono efficaci per tutta la durata di vigenza dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 620 del 16 ottobre 2020;
- b) La Polizia Locale e le altre FF.OO. sono incaricate della vigilanza della presente;
- c) Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Legge n. 33/2020;
- d) Il presente atto viene contestualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale dell'Ente sotto la Sezione "*Delibere – Ordinanze*";

e) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gironi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia come indicato dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i., ovvero, in alternativa, è ammesso entro 120 giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.



IL SINDACO  
*Josehf Facchini*  
(documento firmato digitalmente)

Lumezzane, 19 ottobre 2020